



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 555 del 11 maggio 2016

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/4780/2015 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del dr. [omissis] in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Camporeale (PA) a far data dal 24 giugno 2014 e fino all'8 febbraio 2015 per omessa adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e del codice di comportamento.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 maggio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e



Autorità Nazionale Anticorruzione

specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 13 luglio 2015;

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Camporeale, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del P.T.P.C., del P.T.T.I. e del Codice di comportamento;

Vista la nota del 7.10.2015 protocollo n. 129343, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del P.T.P.C., del P.T.T.I. relativi al triennio 2014/2016 e dei successivi aggiornamenti per il periodo 2015/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché per omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, indirizzata ai componenti della Giunta comunale, ossia al Sindaco pro-tempore [omissis], al vicesindaco [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], e al Segretario comunale [omissis], quali soggetti obbligati all'approvazione e adozione del P.T.P.C., P.T.T.I. e del Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione documenti citati; Vista la nota acquisita al prot. 130081 dell'8.10.2015 con la quale si confermava l'avvenuta acquisizione al protocollo n. 7789 da parte del comune di Camporeale, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio inviata dall'Autorità;

Considerato che non è pervenuta da parte dei soggetti obbligati nessuna controdeduzione in merito alle violazioni contestate;

Visto il provvedimento n. 468-S assunto nell'adunanza del 22.12.2015 e depositato il 30.12.2015 con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa nei confronti della giunta e del Responsabile della prevenzione della corruzione in carica del Comune di Camporeale;

Vista la nota n. 334 del 4.1.2016 con la quale è stato notificato al Sindaco, alla Giunta in carica e al Segretario comunale di Camporeale, il provvedimento n. 468-S con il quale il Consiglio ha disposto l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 1.000,00 per omessa adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e del codice di comportamento, di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001;

Vista l'istanza acquisita n data 13.1.2016 al n. 5016, con la quale il dr. [omissis], Segretario comunale, ha avanzato richiesta di parziale rettifica in autotutela del provvedimento n. 468-S e ha ritenuto «altresì, necessario indicare il nominativo del dott. [omissis] quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Camporeale a far data dal 24 giugno 2014 e fino al 08 febbraio 2015, così come richiesto» nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio n. 129343 del 7.1.2015;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista la deliberazione del Consiglio dell'ANAC assunta nell'adunanza del 3.2.2016 di avviare il procedimento sanzionatorio per le omissioni contestate al Comune di Camporeale anche nei confronti del dr. [omissis], per aver svolto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione dal 24 giugno 2014 e fino all'8 febbraio 2015, come comunicato dalla stessa amministrazione comunale;

Vista la nota n. 34502 del 1° marzo 2016 con la quale è stato comunicato l'avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti del dr. [omissis];

Considerato che non è pervenuta da parte del dr. [omissis] nessuna comunicazione o controdeduzione in merito alle violazioni contestate;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- l'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del comune di Camporeale, ha portato ad accertare l'omessa adozione del P.T.P.C., del P.T.T.I. e degli aggiornamenti come prescritto dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i soggetti obbligati hanno tenuto un comportamento inerte rispetto alla richiesta di comunicazione di confermare le generalità e indirizzo di residenza di tutti i soggetti facenti parte dell'organo di indirizzo politico competente all'adozione degli atti omessi, del RPC e del RT che si sono avvicendati in dette cariche a partire dalla data del 24 giugno 2014;
- successivamente alla notifica del provvedimento sanzionatorio n. 468-S è stato comunicato il nominativo del dr. [omissis] per aver svolto l'incarico di RPC nel comune di Camporeale 24 giugno 2014 e fino all'8 febbraio 2015;
- durante il periodo in cui il dr. [omissis] ha svolto l'incarico di RPC, lo stesso non ha improntato alcuna attività per mettere il Comune di Camporeale nella posizione di adempiere agli obblighi di cui alla legge 190/2012.

Con riferimento a quanto sopra riportato, l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza.

II Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di



Autorità Nazionale Anticorruzione

- comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri.

Nel caso di specie, si ritiene che la mancata redazione del P.T.P.C., P.T.T.I. e del Codice di comportamento sia connotata da caratteri di rilevanza, trattandosi di omissione di tutti i documenti obbligatori previsti dalla legge 190/2012, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo nel corso del tempo, tenuto conto che non c'è stato alcun tentativo di porre rimedio alla violazione contestata.

Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione va tenuto conto delle limitate dimensioni del comune di cui trattasi.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco e assessori, RPC), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;

Ritenuto, altresì, che con provvedimento sanzionatorio n. 468-S è stata già comminata la sanzione amministrativa al sindaco, agli assessori e all'attuale RPC del Comune di Camporeale per il dovere d'azione violato di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) al signor [omissis], in qualità di RPC del comune di Camporeale dal 24 giugno 2014 e fino all'8 febbraio 2015.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 maggio 2016
Il Segretario, Maria Esposito